

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI CIVITAVECCHIA

RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 669 TERDECIES CPC

CON ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE TRAMITE

PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Oggetto: Comparto scuola pubblica - docente di sostegno.

PER: Prof.ssa COSTA AGNESE (CSTGNS69M70D514B) nata a Favara il 30/08/1969 e residente in Cerveteri alla Via Arcangelo Corelli n. 70, rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, pertanto, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

Contro

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585) con l'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale per la Provincia di Roma (C.F. 97248840585) con l'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Per l'annullamento e/o nullità e/o riforma

- **dell'Ordinanza n. 8006/2022, Nrg 1265/2022, del Tribunale del Lavoro di Civitavecchia, pubblicata il 20/09/2022 e non notificata (doc. A).**



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

SUL GIUDIZIO DI PRIMA ISTANZA

1. La parte ricorrente, docente con servizio svolto sul sostegno in misura pari a 180 giorni per tre anni, ricorreva dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Civitavecchia, al fine di chiedere l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno, in virtù del valore specializzante del proprio servizio superiore alla soglia comunitaria, ma non riconosciuto valido da parte del Ministero.
2. In particolare, la parte istante invocava la giurisprudenza sorta sulla vicenda legata al riconoscimento specializzante del servizio, e faceva altresì presente come durante l'anno in corso per i docenti inseriti nella Prima Fascia delle GPS, vi fosse l'immissione in ruolo *ex lege*.
3. Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso e, contro l'ordinanza in epigrafe indicata, la prof.ssa Costa presenta il reclamo per i seguenti motivi.

FATTO

1. La ricorrente è una docente di sostegno precaria e presta servizio presso la scuola secondaria" Istituto *Superiore Leonardo da Vinci*" di Fiumicino (Rm), con contratto di lavoro sino al 30/06/2022 (**doc. 1**).
2. Inoltre, la Prof.ssa Costa è iscritta nella Seconda Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Roma (**doc. 2**), ed ha cumulato servizio sul sostegno in misura pari a 180 giorni per tre anni, come riepilogato nella seguente tabella:

DATA INIZIO INCARICO	DATA FINE INCARICO	POSTO	ISTITUTO
30/09/2016	fino a nomina avente diritto	Posto sostegno minorati psicofisici	IC "Cingolani" Montecassiano
18/10/2016	29/10/2016	Posto sostegno minorati psicofisici	IC Perugia 4 Perugia
03/04/2017	04/04/2017	Posto sostegno minorati psicofisici	IC Torrimpietra Fiumicino
06/06/2017	06/06/2017	Posto sostegno minorati psicofisici	IC Torrimpietra Fiumicino
19/09/2017	31/08/2018	Posto sostegno minorati della vista	IC Torrimpietra
14/09/2018	18/09/2018	Posto sostegno minorati psicofisici	IC Porto Romano di Fiumicino



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DATA INIZIO INCARICO	DATA FINE INCARICO	POSTO	ISTITUTO
19/09/2018	30/06/2019	Posto sostegno minorati psicofisici	Don Milani di Cerveteri (Rm)
16/10/2019	30/06/2020	Posto sostegno minorati psicofisici	Istituto Superiore Croce-Aleramo di Roma
09/10/2020	30/06/2021	Posto sostegno minorati psicofisici	Istituto Superiore Luca Paciolo di Bracciano (Rm)
08/09/2021	30/06/2022	Posto sostegno psicofisico	Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Fiumicino (Rm)

3. La ricorrente ritiene dunque che l'anzianità di servizio prestata, pari a 180 giorni per tre anni scolastici, debba essere riconosciuta come servizio specializzante, e, dunque, al pari di quanto accade con i titoli TFA, debba permetterle l'inserimento negli elenchi della Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze concernenti il sostegno didattico (GPS), così come aggiornate a seguito della recente Ordinanza n. 112/2022 (**doc. 3**).
4. Viceversa, alla Prof.ssa Costa non è riconosciuta la specializzazione sul sostegno, nonostante il proprio servizio svolto rientri nello storico precariato scolastico.
5. Ne deriva che la ricorrente, benché il servizio svolto sia pari a 36 mesi (180 giorni per tre anni), continua ad essere inserita soltanto nella Seconda Fascia delle GPS, a cui hanno accesso i docenti non specializzati.
6. La ricorrente, in occasione del recente aggiornamento delle GPS, ha perciò inviato tempestivamente la domanda di inserimento per la Seconda Fascia di Roma, attraverso la procedura online; nonché ha inviato la domanda di inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Roma in formato cartaceo (**doc. 4**), in quanto, a causa del contestato divieto del Ministero, non era nelle condizioni materiali di inoltrare la domanda online anche per la Prima Fascia delle GPS di Roma; infatti, tale procedura telematica di trasmissione dell'istanza è riservata



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dal Ministero soltanto ai docenti in possesso dei titoli ritenuti validi ai fini dell'inserimento nell'ambita graduatoria.

7. Peraltro, di recente, la **Legge n. 15/2022** ha previsto che i docenti specializzati sul sostegno potranno accedere ai piani di reclutamento per l'attribuzione dei contratti di lavoro a **tempo pieno ed indeterminato per il presente anno scolastico.**
8. Ne deriva che se alla ricorrente fosse riconosciuto il valore specializzante del servizio, e fosse inserita nella Prima Fascia per il sostegno, potrebbe quest'anno partecipare ai piani di reclutamento.
9. Per tali ragioni, al fine di ottenere il riconoscimento del valore specializzazione del servizio e il conseguenziale inserimento negli Elenchi della Prima Fascia delle GPS per il Sostegno, e, pertanto, la partecipazione ai piani di reclutamento per il presente anno scolastico, la docente propone le seguenti doglianze.

FUMUS BONI IURIS

I

ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE – VIOLAZIONE L. N. 15/2022 – VIOLAZIONE E-O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO- ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3,4, 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – CONTRADDITTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.1. Assume valore dirimente ai fini della decisione della presente controversia, il riconoscimento o meno del valore specializzante del servizio svolto in misura pari a 180 giorni per tre anni.

In altri termini, il Ministero riconosce, ai fini della specializzazione sul sostegno, il solo titolo TFA, ma non anche, come nel caso di specie, la mansione svolta sul sostegno per oltre trentasei mesi.

Neppure il Ministero, nel caso in esame, riconosce il valore specializzante del titolo assimilabile al TFA sostegno e rilasciato dallo stesso Ministero, ossia “Tecniche e Procedure per Insegnanti ed Educatori di Sostegno e dell’Inclusione Scolastica” (**doc.5**).

Attorno alla presente fattispecie è sorto un filone giurisprudenziale favorevole sia presso il Giudice Ordinario e sia presso quello Amministrativo.

1.2. Nello specifico, il Consiglio di Stato ha stabilito che: “*Senonché, nella stessa decisione n. 7789/19, al punto 5, si riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l’abilitazione oltre la laurea) “è l’aver svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Ed è appena il caso di ricordare che l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)”*.”

Altra parte della Giurisprudenza ordinaria ha altresì stabilito che: “Il legislatore opera un’equiparazione, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, dell’abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) con 24 c.f.u. o **36 mesi di servizio**” (nello stesso senso anche cfr. Trib. Lav. Roma Sent. 11502/19 del 19/12/2019; Trib Lav. Parma Ordinanza 3035/19 del 19/11/2019).

1.3. Sulla base di tali premesse, dunque, non appare condivisibile quanto stabilito dalla gravata ordinanza: *“La norma, richiamata anche dalla giurisprudenza di merito*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

prodotta da parte ricorrente, è stata abrogata dall'art. 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: non essendo più vigente nell'ordinamento non può pertanto invocarsi quale disposizione di rango primario con cui contrasterebbe il provvedimento amministrativo di cui in questa sede si richiede la disapplicazione.

Né può essere utilmente richiamato l'art. 1, quinto comma, lett. a) del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, consente la partecipazione di coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. La disposizione, invero, non comporta alcuna equiparazione fra lo svolgimento del triennio e l'abilitazione, dando rilievo ai tre anni di servizio esclusivamente come requisito per l'accesso ad un concorso avente effetto abilitante (cfr. in tal senso Cons. di Stato, decreto del 12 gennaio 2021)."

1.4. Invero, il fatto che la parte pubblica pretenda che il titolo di sostegno debba essere conseguito solo attraverso il TFA sostegno, non esclude come possa essere ritenuto specializzante anche il servizio svolto in misura pari alla soglia comunitaria.

In effetti, ci troviamo dinnanzi al paradosso che vede la ricorrente insegnare sostegno, da più anni, ma senza però essere ritenuta specializzata sul sostegno, benché non esista alcuna differenza a livello di mansioni, tra docente di sostegno con TFA e docente di sostegno senza TFA e con servizio.

Pertanto, alla luce del fatto che la prestazione lavorativa risulta essere la medesima, non è dato comprendere come sia possibile escludere la parte ricorrente dalle procedure di immissioni in ruolo previste dal piano straordinario di cui alla l. n. 15/2022

Al contrario, a parere della citata Giurisprudenza, il servizio oltre la soglia comunitaria è fungibile rispetto al titolo.

In caso contrario, un docente senza servizio, ma con titolo TFA, prevarrebbe a fronte della ricorrente precaria che lavora sul sostegno oramai da anni.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La norma di cui alla l. n. 15/2022 pone dunque riferimento alle assunzioni *ex lege* sul sostegno, e non intende valorizzare alcun percorso se non colmare il fabbisogno di docenti che rimane ogni anno scoperto, a scapito del principio della continuità didattica che pertanto risulta interrotta.

1.5. Non può dunque essere condivisa la tesi del Giudice di prime cure: *“Analogo rilievo ai tre anni di servizio – ai soli fini della partecipazione ad un concorso con effetto abilitante – è dato dall’art. 5 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 come novellato dall’art. 44 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n. 79.*

Non sussistendo, quindi, una norma primaria che sancisca l’equiparazione fra lo svolgimento del triennio e la specializzazione, l’Ordinanza Ministeriale contestata non può essere disapplicata.

Deve, peraltro, osservarsi che non può ritenersi irragionevole l’esclusione dei docenti privi di specializzazione, ma che abbiano prestato servizio in misura pari a 180 giorni per tre anni, dalla partecipazione al piano di reclutamento disciplinato dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prorogato per l’anno accademico 2022/2023 dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

In merito, deve ricordarsi che l’art. 5 ter del d.l. 228/2021, rubricato «Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità» prevede che «Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall’acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023,



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

L'art. 59, comma 4 e seguenti, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 disciplina una procedura «straordinaria» in base alla quale «i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente [...], sono assegnati con contratto a tempo determinato [...] ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021».

La procedura disciplinata dalla norma prevede quindi che:

«6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto».

Il piano di reclutamento straordinario è, pertanto, caratterizzato dall'immediata immissione in ruolo del docente, abilitato o specializzato, al quale, in seguito ad un percorso annuale di formazione iniziale e prova e di una prova disciplinare è offerto un contratto a tempo indeterminato e la conferma in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del percorso annuale di formazione, pertanto, retroattiva rispetto alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

La peculiarità della procedura straordinaria, caratterizzata dall'immediata immissione in ruolo del personale docente, in deroga all'ordinaria procedura concorsuale disciplinata dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (il cui art. 6 prevede, per i posti di sostegno una prova scritta diretta a «valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie» e una prova orale), giustifica la limitazione all'accesso ai soli docenti già in possesso, per quanto in questa sede rilevante, di specializzazione sul sostegno. Invero, proprio il possesso del titolo di specializzazione – ovvero il superamento di un corso di formazione, svolto esclusivamente presso le università, caratterizzato dall'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendente almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari, articolato distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado ex art. 13 del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 – giustifica l'immediata immissione in ruolo del docente, senza il previo superamento delle ordinarie prove scritte e orali previste dal citato d.lgs. n. 59/2017.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Inconferente appare pertanto il richiamo effettuato alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che avrebbe ritenuto equiparabile alla abilitazione o specializzazione all'insegnamento lo svolgimento del servizio per un periodo pari a 36 mesi al fine dell'accesso al concorso per il ruolo, data la già descritta peculiarità della procedura cui aspira a partecipare l'istante e la conseguente differenza tra le due situazioni fattuali e dovendo, in ogni caso, ricordarsi che lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito che «il personale avente tre anni di servizio è professionalmente qualificato ed è abilitato all'insegnamento ai fini delle supplenze, ma non può aspirare ad essere equiparato a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso abilitante, il quale viene inserito in altre fasce delle graduatorie a cui si ricorre per la chiamata in servizio; infatti, è nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l'accesso alla professione per assicurare un sistema di valutazione adeguato» (cfr. Consiglio di Stato 4 gennaio 2021, n. 21).»

1.6. Ora, in caso di riconoscimento del valore specializzante del servizio, la ricorrente verrebbe inserita in Prima Fascia delle GPS, da cui il Ministero dell'Istruzione attinge per il conferimento della cattedra di ruolo e da cui la ricorrente è rimasta estromessa a causa del mancato riconoscimento del servizio prestato.

La gravata ordinanza, tuttavia, è qui impugnata anche sotto altro profilo, che risulta non affrontato da parte del Giudice di prime cure, nonostante si tratti dell'applicazione del diritto euro unitario.

Invero, la parte istante invoca la direttiva 70/99CE che, a seguito della nota giurisprudenza comunitaria, è stata più volte interpretata nel senso di escludere qualunque forma di discriminazione tra docenti che svolgono la medesima mansione.

Da ciò deriva dunque che tanto ai fini del riconoscimento del valore specializzante del servizio, quanto ai fini della partecipazione al recente piano di stabilizzazione della ricorrente precaria, trova senz'altro applicazione la direttiva 70/99 in ragione del principio del primato del diritto euro unitario.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In caso contrario, la direttiva 70/99CE non verrebbe applicata in quanto si attesterebbe una evidente discriminazione, ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi della l. n. 15/2022, tra docenti che svolgono la medesima mansione sul sostegno.

Diverso sarebbe invece se vi fosse una differenza di mansione tra docente con TFA Sostegno e docente senza TFA sostegno e servizio; tuttavia, tale differenza non esiste, con la conseguenza che la scelta datoriale rende discriminatoria la stabilizzazione lavorativa rivolta soltanto ai docenti in possesso del TFA e non anche ai docenti, tra cui la ricorrente, in possesso del servizio oppure, come nel caso di specie, persino in possesso di un titolo sovrapponibile a quello del TFA sostegno rilasciato dallo stesso Ministero.

II

PERICULUM IN MORA

2.1. Per quanto invece attiene al **periculum in mora** va detto che è previsto dalla normativa in vigore, ossia della Legge n. 15/2022, l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti di sostegno inseriti nella Prima Fascia delle GPS, da cui la ricorrente è ingiustamente esclusa.

2.2. In particolare, la predetta norma (*Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità*) stabilisce che: "1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124»).

Pertanto, la ricorrente, in quanto esclusa dalla Prima Fascia delle GPS per il Sostegno, perché il proprio servizio non è considerato specializzante, è altresì esclusa dal canale di reclutamento a tempo pieno e indeterminato previsto per il presente anno scolastico.

Ne deriva che, in assenza di un provvedimento d'urgenza ed anticipatorio, la ricorrente non potrà partecipare al predetto piano di reclutamento.

2.3. Il diritto scolastico, com'è noto, a differenza del settore privato, è caratterizzato dal fatto che i provvedimenti amministrativi, se protratti nel tempo, possono esaurire la propria efficacia, oltre al fatto che gli stessi provvedimenti coinvolgono altri soggetti.

Ne discende che se la sentenza di merito giungerà dopo il piano di reclutamento previsto per il presente anno scolastico, le cattedre saranno già state assegnate ad altri docenti, con derivante impossibilità di recuperare il posto che la ricorrente potrebbe occupare se partecipasse al piano di stabilizzazione indetto per i docenti di sostegno.

Si specifica, infatti, che, come è stato evidenziato più volte dalla Giurisprudenza (**cfr. C.d.S. Sent. n. 3906/2018**), i docenti di sostegno oggi sono numericamente inferiori rispetto al fabbisogno, pertanto, in ogni provincia c'è la necessità di ricoprire le cattedre per il sostegno, ragion per cui è derivato il recente piano di reclutamento.

Inoltre, non può neppure essere trascurato come l'omesso riconoscimento del valore specializzazione del servizio impedisca il normale svolgimento dell'attività didattica, in quanto la docente è costretta a cambiare quasi ogni anno l'Istituto scolastico presso cui lavora, con derivante interruzione dell'attività didattica prestata nei confronti dell'alunno bisognoso del sostegno didattico.

III

ISTANZA PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione. Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario.

Ne deriva che essendo materialmente impossibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i ricorrenti che hanno proposto domanda di inserimento nella Prima Fascia delle GPS, come da prassi giurisprudenziale oramai consolidata, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici. Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito di contenzioso scolastico, sarà possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i docenti che parteciperanno al piano di reclutamento e che hanno proposto domanda di inserimento nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno didattico della provincia di Roma.

Tanto premesso in fatto ed in diritto, con il presente reclamo ex art 669 *terdecies* cpc, si

CHIEDE

a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro in via cautelare: ANNULLARE E/O RIFORMARE E/O DICHIARARE NULLA LA GRAVATA ORDINANZA.

Per lo effetto ACCERTARE E DICHIARARE ED ORDINARE E/O CONDANNARE: il diritto della ricorrente all'inserimento nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno della provincia di Roma, scuola secondaria di primo e/o secondo grado, in quanto docente con servizio specializzante svolto in misura pari a 180 giorni per tre anni scolastici, previa partecipazione dell'istante al recente piano di reclutamento per il presente anno scolastico, ove occorra previa disapplicazione e/o inibizione del provvedimento gravato ed allegato (ordinanza ministeriale n. 112/2022) nei limiti dell'interesse, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo Giustizia. DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Petitem del merito: ACCERTARE E DICHIARARE ED ORDINARE E/O CONDANNARE: il diritto della ricorrente all'inserimento nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno della provincia di Roma, scuola secondaria di primo e/o secondo grado, in quanto docente con servizio specializzante svolto in misura pari a 180 giorni per tre anni scolastici, previa partecipazione dell'istante al piano di reclutamento a.s. 2022/2023, ove occorra previa disapplicazione del provvedimento gravato (ordinanza ministeriale n. 112/2022), fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo Giustizia. **DISPORRE** la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che quindi il valore del contributo unificato è pari ad euro 259,00 se dovuto.

Si allega:

- DOC. A Ordinanza n. 8006/2022, Nrg 1265/2022, Trib. Lav. Civitavecchia;
- DOC. B Fascicolo di prime cure:
 - a. Nota di iscrizione a ruolo;
 - b. Ricorso Costa;
 - c. Mandato Costa;
 - Doc. 1 Contratto di lavoro
 - Doc. 2 Domanda telematica di inserimento nella II Fascia GPS
 - Doc. 3 OM n. 112 del 0.05.2022 con allegati
 - Doc. 4 Istanza di inserimento nella Prima Fascia GPS 2022
 - Doc. 5 Titoli e programmi
 - Doc. 6 Servizio svolto in misura pari a 180 giorni per tre anni
 - Doc. 7 Giurisprudenza di merito favorevole
 - d. Decreto di fissazione udienza
 - e. Dichiarazione di deposito prova della notifica



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- f. Relata di notifica
- g. Ricorso Costa notificato
- h. Pec di accettazione notifica controparte
- i. Pec di consegna notifica controparte
- j. Pec di accettazione notifica per pubblici proclami
- k. Pec di consegna notifica per pubblici proclami
- l. Dichiarazione di deposito prova della notifica
- m. Attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero
- n. Pec di presa in carico da parte del Ministero per i pubblici proclami
- o. Trattazione scritta
- p. Verbale udienza del 31/08/2022

Salvezze illimitate.

Lecce- Civitavecchia, 05/10/2022

Avv. Sirio Solidoro

